

CAPITOLATO TECNICO

**GARA EUROPEA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA
PER L’AFFIDAMENTO DELLA
FORNITURA DI UN “SISTEMA DI LIQUEFAZIONE E
ACCUMULO DELL’IDROGENO”
CUP D53C22003750006
CIG B6FA54FC63**

Art. 1 - Oggetto della fornitura	3
Art. 1.1 Requisiti minimi inderogabili.....	4
Art. 2 - Importo della fornitura.....	7
Art. 3 - Termine di consegna e installazione	8
Art. 4 - Collaudo.....	8
Art. 5 - Garanzia.....	8
Art. 6 - Condizioni di fornitura.....	9
Art. 7 - Garanzia definitiva per la stipula del contratto	9
Art. 8 - Penali.....	9
Art. 9 - Inadempimenti contrattuali e risoluzione del Contratto	10
Art. 10 - Recesso	10
Art. 11 - Modalità di presentazione delle fatture e pagamento	10
Art. 12 - Divieto di cessione del contratto.....	11
Art. 13 - Riservatezza	11
Art. 14 - Tracciabilità dei flussi finanziari	12
Art. 15 - Normativa anticorruzione.....	12
Art. 16 - Utilizzo del nome e del logo del Politecnico di Milano.....	13
Art. 17 - Norme di riferimento.....	13
Art. 18 - Foro competente.....	13
Art. 19 - Trattamento dati	13
Art. 20 - Responsabile Unico del Progetto.....	13
Art. 21 - Contatti del Punto Ordinante	14
Art. 22 - Accesso agli atti.....	14
Art. 23 - Spese contrattuali.....	14

Art. 1 - Oggetto della fornitura

Oggetto del presente capitolato è la fornitura di un sistema di liquefazione e accumulo dell'idrogeno su scala laboratoriale. Esso verrà installato presso il Dipartimento di Energia, nell'edificio BL25A situato in via Lambruschini 4/A, 20156, Milano. Il sistema in oggetto raffredda l'idrogeno in fase gassosa a partire da temperature ambiente fino a trasformarlo in idrogeno in fase liquida. Il processo, quindi, prevede l'abbassamento della temperatura dell'idrogeno fino a circa -253 °C a pressioni prossime a quella ambiente.

Più nel dettaglio, l'oggetto è costituito da due sottosistemi. Il primo sottosistema, nel seguito S1, è un refrigeratore criogenico, noto come cryocooler, che produce in circuito chiuso un flusso di elio, che funge da fluido refrigerante, a una temperatura criogenica sufficiente bassa per la liquefazione dell'idrogeno. Essendo l'elio un gas nobile, quindi non reagente, questo sottosistema, coi relativi dispositivi di controllo, deve poter essere installato in una zona non classificata ai fini della normativa cosiddetta ATEX, in breve in zona non ATEX. Il refrigeratore criogenico sarà alimentato da energia elettrica e richiederà della portata d'acqua di raffreddamento principalmente per il compressore d'elio. Sia l'alimentazione elettrica sia il circuito di acqua di raffreddamento sono già disponibili nel sito dell'installazione e non sono incluse nell'oggetto.

Il secondo sottosistema, nel seguito S2, è costituito dall'apparecchiatura di scambio termico tra il flusso di elio e l'idrogeno per effettuarne la condensazione e, anche, da un serbatoio criogenico fisso per il suo accumulo. Tale apparecchiatura di scambio termico deve essere posta all'interno del citato serbatoio criogenico. In aggiunta, lo scambiatore lato idrogeno dovrà integrare un catalizzatore specifico per la conversione efficiente dell'ortoidrogeno in paraidrogeno in modo tale da ottenere almeno il 95% del paraidrogeno per temperature attorno ai 20 K. In modo opzionale, S2 potrà anche includere un secondo serbatoio criogenico di tipo mobile e tubazioni criogeniche con i relativi sistemi di intercettazione con cui trasferire l'idrogeno liquido dal serbatoio fisso a questo mobile appunto per una distanza massima di 2 metri. Il serbatoio criogenico mobile può permettere il trasporto dell'idrogeno liquido anche ad altri laboratori. S2 può essere installato in una zona classificata ai fini della normativa ATEX, in breve zona ATEX.

L'oggetto dell'acquisto deve essere anche completato dai servizi qui di seguito elencati, in breve S3. In primo luogo, esso deve essere completo della documentazione tecnica (specifiche tecniche e funzionali di tutti i componenti) in italiano e inglese, manuali per l'installazione, l'utilizzo e il mantenimento in efficienza e in sicurezza dello stesso; in aggiunta, il sistema deve essere conforme alla normativa pertinente e vigente in Europa e in Italia.

La consegna è da eseguirsi presso il sito d'installazione, come sopra specificato. Devono essere previsti in aggiunta il supporto durante il collaudo e, a seguire, un opportuno corso di formazione in presenza, di non oltre 8 ore, per il personale del Politecnico, fino a 5 persone. Il fornitore del sistema deve poi essere disponibile a offrire e quotare un contratto di assistenza tecnica pluriennale alla scadenza del periodo di garanzia.

L'installazione e la realizzazione delle connessioni non sono oggetto di questa gara, ma saranno eseguite dal Politecnico di Milano successivamente alla consegna del sistema di liquefazione e accumulo dell'idrogeno.

Art. 1.1- Requisiti minimi inderogabili

Gli apparati oggetto dell'offerta devono soddisfare (a pena d'esclusione) i requisiti minimi previsti per le condizioni di vendita, ritenuti tutti indispensabili. La mancata risposta, o una risposta parziale ad uno dei requisiti, sarà pertanto considerata come motivo per rifiutare l'offerta. Tali requisiti sono dettagliatamente esplicitati nella tabella seguente

ID	Requisito minimo inderogabile dell'oggetto principale
1	Taglia del sistema S1: ≥ 2 e ≤ 6 kg di idrogeno liquido al giorno
2	Rumorosità del sistema S1: ≤ 75 dBA a 1 metro
2	Volume del serbatoio fisso S2: ≥ 200 e ≤ 260 litri di idrogeno liquido
3	Scambiatore ad elio per la condensazione dell'idrogeno posto all'interno del serbatoio fisso
4	Catalizzatore integrato per la conversione di ortoidrogeno in almeno 95% paraidrogeno a 20 K
5	Spegnimento automatico di S1 al raggiungimento della capienza del serbatoio fisso S2
6	Servizio di consegna presso via Lambruschini 4/A, 20156, Milano, incluso nell'offerta
7	Tempi di consegna: massimo 11 mesi dalla stipula
8	Servizi di produzione della documentazione, collaudo e formazione inclusi nell'offerta
9	Conformità alla normativa pertinente e vigente in Europa e in Italia, marchio CE

ID	Requisito minimo inderogabile dell'oggetto opzionale
1	Volume del serbatoio mobile S2: ≥ 20 e ≤ 50 litri di idrogeno liquido
2	Tubazioni criogeniche e relative valvole e sistemi di intercettazione con cui trasferire l'idrogeno liquido, per un massimo di 2 metri, dal serbatoio fisso a quello mobile

Art. 2 - Importo della fornitura

Il prezzo presunto e stimato e non garantito posto a base di offerta è fissato in complessivi € **408.000,00** al netto dell'IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, così articolati:

n.	Descrizione servizi/beni	CPV https://contrattipubblici.org/cpv	P (principale) S (secondaria)	Importo al netto di IVA
1.1	Sottosistema cryocooler, S1 (fornitura principale)	42511200-3 - Congegni per la liquefazione dell'aria o di altri gas	P	360.000,00
1.2	Sottosistema di liquefazione e accumulo fisso dell'idrogeno, S2 (fornitura principale)	44612000-3 - Contenitori di gas liquefatto	P	
2	Sottosistema di accumulo mobile dell'idrogeno liquido (fornitura opzionale e non garantita)	44612000-3 - Contenitori di gas liquefatto	P	48.000,00

A) Importo totale soggetto a ribasso	€408.000,00 + IVA
B) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso	€0,00
A) + B) Importo totale di gara soggetto a ribasso	€408.000,00 + IVA

L'importo è comprensivo di tutti gli oneri concernenti la fornitura, ovvero trasporto, imballo, spese di fatturazione, consegna al luogo indicato, scarico, montaggio, installazione ed attivazione (c/o Politecnico di Milano - Dipartimento di Energia, Via Lambruschini 4/A - 20156 - Milano).

A norma della disciplina vigente (D.lgs. 36/2023 e 81/2008) la Stazione appaltante reputa che non vi siano rischi interferenziali per la sicurezza dei lavoratori dell'aggiudicatario e pertanto non reputa opportuno scomputare dalla base di gara alcun costo sulla sicurezza.

Modifiche in corso di esecuzione del contratto

Il contratto può essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'**articolo 120, comma 1, lettera a) del Codice**, nel seguente caso:

- fornitura del serbatoio criogenico mobile e tubazioni criogeniche con cui trasferire, dal serbatoio fisso a quello mobile, l'idrogeno liquido e movimentarlo, come sopra descritti, entro 9 mesi dalla stipula del contratto, per l'importo massimo stimato posto a base d'asta di € 48.000 oltre IVA.

In tali ipotesi il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi 6 pattuiti e condizioni.

Art. 3 - Termine di consegna e installazione

La fornitura principale (S1 ed S2) è effettuata entro 11 mesi decorrenti dalla data di stipula del contratto o di avvio anticipato della fornitura.

La fornitura opzionale (S3) è effettuata entro 7 mesi decorrenti dalla data di attivazione dell'opzione.

L'attrezzatura dovrà essere consegnata previo accordo con:

Prof. Gianluca Valenti

Mail: gianluca.valenti@polimi.it

La consegna si intende comprensiva della movimentazione del materiale sino alla destinazione finale e relativo allacciamento e messa in funzione, dunque non la semplice consegna piano strada.

I relativi oneri di imballaggio, trasporto, consegna e installazione, ed eventuali protezioni speciali sono ad esclusivo carico e responsabilità dell'Appaltatore, in quanto compresi e compensati nel prezzo contrattuale.

L'Appaltatore è tenuto a svolgere, con ogni cura e diligenza, le operazioni di trasporto dei materiali oggetto della fornitura nonché di carico e scarico degli stessi sul mezzo scelto per il trasporto, allo scopo di evitare danni, adottando tutti gli accorgimenti in relazione alle caratteristiche dei materiali e dell'apparecchiatura.

Il fornitore deve provvedere all'installazione della apparecchiatura presso gli spazi del Politecnico di Milano fino alla sua perfetta messa in funzione e collaudo, come specificato dal presente documento.

Il trasporto dei materiali, comunque effettuato, avviene ad esclusivo rischio e pericolo del Concorrente, anche nell'ipotesi in cui quest'ultimo, nelle operazioni di carico o di scarico, sia assistito dal collaudatore o da altro incaricato del Committente.

Art. 4 -Collaudo

Prima dell'installazione verrà istituita una Commissione di collaudo che concorderà col Fornitore una procedura di collaudo, che comprenderà alcune prove da eseguire. In fase di installazione e collaudo verrà verificata la rispondenza della fornitura con quanto dichiarato dal fornitore in sede di gara e con quanto previsto come requisiti minimi inderogabili. Il Collaudo sarà eseguito presso la sede di installazione. Al termine delle prove, sarà redatto un opportuno e dettagliato verbale attestante il corretto svolgimento delle prove e la conformità della oggetto ai requisiti della fornitura.

Nel caso in cui una o più prove diano risultati non soddisfacenti, il Fornitore dovrà provvedere a risolvere tempestivamente gli eventuali inconvenienti in modo tale da consentire il completo superamento delle prove previste entro 15 giorni dal primo collaudo.

Art. 5 - Garanzia

È richiesta una garanzia di almeno 12 mesi dalla data di conclusione positiva delle procedure di collaudo del sistema. La garanzia deve comprendere tutto quanto necessario a ripristinare la completa funzionalità dell'apparecchiatura, quindi anche ad esempio parti di ricambio, manodopera e relative spese di trasferta del personale. Si intende con ciò che le medesime specifiche dimostrate durante l'accettazione devono essere mantenute per almeno 12 mesi, a parità di condizioni ambientali, ed eventualmente ripristinate a spese della ditta fornitrice

Art. 6 - Condizioni di fornitura

L'offerta deve essere comprensiva di tutti gli accessori e materiali necessari per la realizzazione completa e il pieno funzionamento dell'attrezzatura oggetto del presente appalto presso il Politecnico di Milano anche se non espressamente citati nel bando.

Art. 7 - Garanzia definitiva per la stipula del contratto

Ai fini della stipula del contratto, l'operatore economico aggiudicatario dovrà prestare, una garanzia, denominata "garanzia definitiva", per l'importo e con le modalità stabilite dall'Artt. 54 e 117 del D.Lgs. 36 /2023.

La mancata costituzione della suddetta garanzia determina l'annullamento dell'aggiudicazione, la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria.

Art. 8 - Penali

A fronte di eventuali inadempienze rilevate nell'esecuzione del contratto, il Committente provvederà a notificare all'Appaltatore l'accertamento delle stesse e all'applicazione di penali determinate dalle modalità di seguito descritte, fatto salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni:

- A fronte del mancato rispetto delle scadenze previste dal presente capitolato, con particolare ma non esclusivo riferimento ai termini per la consegna, potrà essere applicata, per ogni giorno solare di ritardo imputabile all'appaltatore, una penale pari allo 0,05% (zerovirgolazero cinque per cento) del valore della fornitura.
- Nel caso in cui l'appaltatore non fosse in grado di implementare la totalità di quanto previsto dall'Offerta Tecnica presentata, potrà essere applicata una penale pari al 10% (dieci per cento) del valore complessivo della fornitura. Inoltre la Committenza si riserva in questo caso il diritto di rescindere il contratto senza alcun onere ed eventualmente di procedere per danni nei confronti dell'Appaltatore.
- Fallimento di collaudi: nel caso in cui una prova della procedura di collaudo dia esito negativo (prova fallita), sarà applicata una penale pari allo 0,1% (zerovirgolauno per cento) del valore della fornitura per ciascuna

prova fallita. Nel caso in cui una o più prove diano risultati non soddisfacenti, il Fornitore dovrà provvedere a risolvere tempestivamente gli eventuali inconvenienti in modo tale da consentire il completo superamento delle prove previste entro 15 giorni dal primo collaudo. Nell'ipotesi di inadempienza della fornitura tale da non consentire un esito positivo del collaudo entro 60 giorni dal primo collaudo, la Committenza potrà procedere alla risoluzione immediata del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del c.c. applicando una penale pari al 10% del valore della fornitura.

Il Committente si riserva, al raggiungimento di penali per un importo pari 10% (dieci per cento) dell'ammontare del contratto, indipendentemente da qualsiasi contestazione, di procedere alla risoluzione del rapporto, ai sensi dell'art. 1456 C.C., fatte salve le penali già stabilite e l'eventuale esecuzione in danno del gestore inadempiente, salvo il risarcimento per maggiori danni.

Il fornitore sarà responsabile dei danni a lui direttamente imputabili. Restano esclusi i danni indiretti, nella misura consentita dalla legge applicabile. La responsabilità massima aggregata del fornitore derivante dal contratto per tutti i danni e tutti gli eventi che costituiscono la causa di un danno ("evento dannoso") non supereranno il valore del contratto da cui deriva la responsabilità. Nessuna disposizione del presente paragrafo limiterà la responsabilità di una delle Parti per morte o lesioni personali causate da negligenza, frode o falsa dichiarazione fraudolenta o qualsiasi altra responsabilità che non possa essere limitata per legge. È inoltre obbligo del fornitore la sottoscrizione di idonee e adeguate polizze assicurative a copertura delle responsabilità civili e di prodotto.

Tutte le penali verranno applicate previo contraddittorio con l'Appaltatore, con la sola formalità della contestazione scritta dell'inadempienza all'Appaltatore, con termine di 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa per eventuali difese scritte da parte di quest'ultimo.

Le sanzioni pecuniarie di cui sopra verranno fatturate dal Politecnico di Milano e, qualora non liquidate a scadenza, l'importo verrà prelevato direttamente dalla cauzione definitiva, con conseguente obbligo di reintegro.

Art. 9 - Inadempimenti contrattuali e risoluzione del Contratto

Il Politecnico di Milano, in qualità di committente, si riserva la facoltà di disporre la risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli art. 1453 e 1454 del C.C., in caso di inadempimento dell'appaltatore anche di uno solo degli obblighi previsti dal presente contratto, salvo in ogni caso il risarcimento del danno.

Il contratto inoltre potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell'Art. 1456 del C.C., allorché il totale delle penali accumulate superi il 10% (dieci per cento) del costo dell'intera fornitura, salvo in ogni caso il risarcimento del danno.

Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso il Fornitore potrà sospendere la prestazione dei servizi e/o forniture.

È espressamente inteso che in caso di perdita dei requisiti di cui all'art. 94 del D. Lgs. n. 36/2023 e nei casi previsti dai patti di integrità il Politecnico di Milano si riserva la facoltà di risolvere il contratto e si riserva il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta.

In caso di risoluzione del contratto si procederà all'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 20% (venti per cento) del valore del contratto. Il Politecnico di Milano può inoltre risolvere il contratto nei casi e con le modalità previste dall'art. 122 del D.Lgs. 36/2023.

Art. 10 - Recesso

Il Politecnico di Milano può inoltre recedere dal contratto nei casi e con le modalità previste dall'art. 123 del D.Lgs. 36/2023.

Art. 11 - Modalità di presentazione delle fatture e pagamento

La fattura potrà essere trasmessa solo a seguito di esito positivo del collaudo definitivo in conformità a quanto previsto dall'art. 4.

La medesima modalità di fatturazione si applica alla fornitura opzionale, in caso di attivazione.

Le fatture dovranno essere trasmesse in forma elettronica, secondo il formato di cui all'allegato A "Formato della fattura elettronica" del DM n. 55/2013, indirizzandola al Codice Univoco Ufficio **QYFMCF**.

Oltre al "Codice Univoco Ufficio" che deve essere inserito obbligatoriamente nell'elemento "Codice Destinatario" del tracciato della fattura elettronica, dovranno altresì essere indicate nella fattura anche le seguenti informazioni.

Informazione	Elemento del tracciato fattura elettronica
Codice Unitario Progetto (se indicato in RDO)	<CodiceCUP>
Codice Identificativo Gara	<CodiceCIG>
ORDINE (se indicato): dovrà essere indicato l'identificativo ID_DG che verrà comunicato in sede di stipula	<Dati Generali><DatiOrdineAcquisto>
CONTRATTO (se indicato): in caso di riferimento a contratto, dovrà essere indicato il numero di protocollo/repertorio che verrà comunicato in sede di stipula	<Dati Generali><DatiContratto>
NOTE CREDITO (se indicato): dovrà essere indicato il numero della fattura trasmessa	<Dati Generali><DatiFattureCollegate>

La compilazione e sottoscrizione dell'autocertificazione inerente la dichiarazione di regolarità del D.U.R.C. e la tracciabilità dei flussi finanziari dovrà precedere l'emissione della fattura.

La fattura sarà respinta tramite il Sistema di Interscambio in caso di mancato ricevimento della predetta documentazione.

Il pagamento avverrà entro 30 giorni dalla data di ricezione della fattura, previo accertamento della prestazione da parte del direttore dell'esecuzione del contratto (DEC).

Art. 12 - Divieto di cessione del contratto

È fatto divieto assoluto di cedere a terzi l'appalto.

Qualsiasi cessione dell'appalto è nulla nei confronti del Concedente e comporta l'immediata revoca dell'appalto e la perdita della cauzione definitiva, fatto salvo ogni ulteriore risarcimento dei danni eventualmente arrecati al

Politecnico di Milano.

Art. 13 - Riservatezza

Il Fornitore si impegna a conservare il più rigoroso riserbo in ordine a tutta la documentazione fornita dal Politecnico di Milano.

Il Fornitore si impegna altresì a non divulgare a terzi e a non utilizzare per fini estranei all'adempimento dell'accordo stesso procedure, notizie, dati, atti, informazioni o quant'altro relativo al Politecnico di Milano e al suo know-how.

Il Fornitore si impegna altresì a restituire al Politecnico di Milano, entro 10 giorni dall'ultimazione delle attività commissionate tutti gli atti ed i documenti alla stessa forniti dalla committente ed a distruggere, ovvero rendere altrimenti inutilizzabili, ogni altro atto.

Eventuali violazioni commesse dal Fornitore sulle disposizioni di cui al presente paragrafo saranno sanzionate ai sensi della normativa vigente in materia.

Art. 14 - Tracciabilità dei flussi finanziari

Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010.

Il fornitore si impegna inoltre a produrre, su richiesta della Stazione appaltante, documentazione idonea per consentire le verifiche di cui all'art. 3 comma 9 della legge 136/2010.

A pena di risoluzione del contratto, tutti i movimenti finanziari relativi alla fornitura devono essere registrati su conto corrente dedicato e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o altri strumenti previsti dalla legge 136/2010, salvo le deroghe previste dalla legge stessa.

Art. 15 - Normativa anticorruzione

Il fornitore, firma digitalmente il presente capitolato, dichiarando contestualmente quanto segue.

1) RAPPORTI DI PARENTELA

Il Fornitore dichiara che non sussistono rapporti di parentela, affinità, coniugio, convivenza tra i titolari e i soci dell'azienda e il Rettore, Prorettori, Prorettori delegati dei Poli territoriali, Direttore Generale, Dirigenti, Componenti del Consiglio di Amministrazione, i Direttori di Dipartimento, Presidi di Scuola, visibili all'indirizzo <http://www.polimi.it/ateneo/>, RUP della presente procedura.

2) TENTATIVI DI CONCUSSIONE

Il fornitore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa.

Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.

3) CONOSCENZA DEL CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI DEL POLITECNICO DI MILANO E PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE

La Società dichiara di conoscere il Codice Etico e di Comportamento del Politecnico di Milano e il Piano Integrato di Attività e Organizzazione dell'Ateneo, reperibili agli indirizzi:

<https://www.normativa.polimi.it/strumenti/dettaglio-regolamento/codice-etico-e-di-comportamento>
https://polimi.amministrazionetrasparente.cineca.it/contenuto35853_piano-integrato-di-attivita-e-organizzazione_711.html

Il Fornitore ha l'obbligo di rispettare e di divulgare all'interno della propria organizzazione il Codice Etico e di Comportamento del Politecnico di Milano per tutta la durata della procedura di affidamento e del contratto.

Fatti salvi gli eventuali altri effetti, l'inosservanza delle norme e/o la violazione degli obblighi derivanti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui all'art. 54 del D. Lgs. 165/2001 o al Codice Etico e di Comportamento del Politecnico di Milano comporta la risoluzione del presente contratto ai sensi dell'art.1456 del c.c.

4) EX DIPENDENTI

Il Fornitore dichiara di non avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e/o di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Università per il triennio successivo alla cessazione del rapporto e si impegna a non stipularli nel successivo triennio.

Art. 16 - Utilizzo del nome e del logo del Politecnico di Milano

Il Politecnico di Milano non potrà essere citato a scopi pubblicitari, promozionali e nella documentazione commerciale né potrà mai essere utilizzato il logo del Politecnico di Milano se non previa autorizzazione da parte del Politecnico stesso. Le richieste di autorizzazione possono essere inviate a comunicazione@polimi.it.

Art. 17 - Norme di riferimento

Per tutto quanto non espressamente previsto dagli atti e documenti di gara si fa riferimento al D.Lgs.36/2023 e al Codice Civile.

Art. 18 - Foro competente

Per ogni effetto del contratto, si riconosce per ogni controversia la competenza del Foro di Milano.

Art. 19 - Trattamento dati

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 679/2016, le Parti così come individuate, denominate e domiciliate dal presente contratto, in qualità di autonomi Titolari del trattamento, dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire, tramite sottoscrizione di questo documento, che i dati personali raccolti e considerati nel corso dell'esecuzione del presente contratto saranno trattati esclusivamente per le finalità previste dal contratto stesso ed in ottemperanza delle misure di sicurezza necessarie per garantire la loro integrità e riservatezza.

Le Parti, in qualità di Titolari autonomi del trattamento, si impegnano a raccogliere i dati degli interessati per le rispettive finalità rispettando il principio di liceità del trattamento. L'eventuale utilizzo dei dati per finalità ulteriori è condizionato alla manifestazione di espresso consenso specifico da parte dell'interessato.

In caso di servizi che richiedano il trasferimento di dati personali dal Politecnico al Fornitore o la raccolta di dati personali da parte del Fornitore nell'ambito dello svolgimento del servizio, il Fornitore verrà nominato all'avvio dei servizi dal Committente con apposito atto negoziale ai sensi dell'art. 28 e seguenti del GDPR "Responsabile del trattamento" in relazione alle attività connesse alla esecuzione del presente contratto.

Punto di contatto del Responsabile per la protezione dei dati per il Politecnico di Milano è: privacy@polimi.it.

Art. 20 - Responsabile Unico del Progetto

Il Responsabile Unico del Progetto è il Prof. Gianluca Valenti.

Art. 21 - Contatti del Punto Ordinante

Per eventuali informazioni è possibile contattare il Contact Center del Politecnico di Milano, **telefono 02 2399 9300 – 800 02 2399**, email contactcenter@polimi.it, dalle ore 8.00 alle ore 19.00 dei giorni feriali e il sabato dalle ore 8.00 alle ore 13.00.

Eventuali richieste di chiarimenti, in ordine al contenuto del Bando di gara, del presente Capitolato e del Disciplinare di gara potranno essere formulate esclusivamente per via telematica attraverso la funzione comunicazioni sulla piattaforma di gara Sintel.

Art. 22 - Accesso agli atti

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi. Gli atti, i dati e le informazioni di gara sono resi disponibili ai partecipanti alla procedura secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

Nel caso in cui l'operatore economico presenti un'offerta contenente parti omissate, nella comunicazione dell'aggiudicazione la stazione appaltante dà atto delle decisioni assunte sulle richieste di oscuramento. Nel caso di rigetto della richiesta di oscuramento, prima del decorso del termine per l'impugnazione della decisione previsto all'articolo 36, comma 4, del codice, la stazione appaltante rende disponibile la documentazione omissando le parti di cui è stato chiesto l'oscuramento. Decorso inutilmente il termine per l'impugnazione della decisione, è resa disponibile dell'offerta comprensiva delle parti ritenute non oscurabili.

In caso di ricorso all'inversione procedimentale gli atti della procedura sono messi a disposizione con le modalità suindicate, avvertendo che la documentazione amministrativa non ha formato oggetto di valutazione da parte della stazione appaltante.

In caso di richiesta di accesso agli atti, come previsto dal Regolamento di Ateneo, emanato con Decreto del Direttore Generale Rep. n. 3418 Prot. n. 40374 del 18/12/2013, verrà applicato il tariffario approvato dal Consiglio di Amministrazione il 17/12/2013 visibile al seguente indirizzo: [388 rimborso costi riproduzione e ricerca di documenti.pdf \(polimi.it\)](#)

Art. 23 - Spese contrattuali

Tutte le spese, diritti e imposte, inerenti e conseguenti alla sottoscrizione del contratto, sono a carico dell'aggiudicatario.

Il valore dell'imposta di bollo, che l'appaltatore è tenuto a versare al momento della stipula del contratto, è determinato sulla base della Tabella A di cui all'allegato I.4 D. Lgs. 36/2023.

Milano, lì 31/03/2025

Il Responsabile Unico Del Progetto
Prof. Gianluca Valenti